



*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica*

UFFICIO RELAZIONI SINDACALI
Servizio per i procedimenti negoziali
per la rappresentatività sindacale e gli scioperi

CONAPO

AI MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile
segreteria.capodip.vvf@vigilfuoco.it
uff.relazionisindacali@cert.vigilfuoco.it
coord.relazionisindacali@vigilfuoco.it

AI MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it
igop.segr.rgs@mef.gov.it

FNS CISL
fns@cisl.it

CO.NA.PO.
nazionale@conapo.it

UIL PA VV.F
uilmvigilidelfuoco@pec.it

FP CGIL VV.F
coordinamentovvf@fpcgil.it

CONFSAL VV.F
segreteria@confsalvigilidelfuoco.it

USB PI VV.F
vigilidelfuoco@pec.usb.it

OGGETTO: Convocazione incontro tecnico per la prosecuzione della procedura negoziale finalizzata alla armonizzazione delle indennità del personale specialista non direttivo e non dirigente del CNVVF con quello delle Forze di Polizia.

Per la prosecuzione della procedura in oggetto, è convocato un incontro in sede tecnica per il giorno **8 febbraio 2023 alle ore 15:00** che si svolgerà presso il Dipartimento della funzione pubblica, Palazzo Vidoni - Sala Tarantelli. A tal fine si prega di comunicare i nominativi dei partecipanti alla riunione in oggetto inviando mail all'Ufficio relazioni sindacali del Dipartimento della funzione pubblica (segreteria.urs@funzionepubblica.it).

Si allega la documentazione inerente all'ipotesi di accordo.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(Dott. Valerio Talamo)

CONAPO

IPOTESI DI ACCORDO SINDACALE PER IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO AI SENSI DELL'ART. 135 E SS. DEL D.LGS. N. 217/2005, RELATIVO ALL'ARMONIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLE INDENNITA' SPETTANTI AL PERSONALE DEI RUOLI NON DIRETTIVI E NON DIRIGENTI CHE ESPLETA FUNZIONI SPECIALISTICHE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO CON QUELLO DEL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA

CONSOB

*Art. I
Ambito di applicazione e durata*

1. Ai sensi dell'[articolo 138 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217](#), il presente decreto disciplina il sistema delle indennità spettanti al personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche di cui all'articolo 29 del suddetto decreto legislativo, volto a valorizzare l'impiego operativo, la continuità del servizio, la qualificazione e l'esperienza specifica acquisita, nonché la previsione di benefici economici finalizzati al mantenimento delle indennità specialistiche in godimento nei casi di indisponibilità dal servizio per infermità, temporanea o permanente, dipendente da causa di servizio e nei casi di decadenza del brevetto o della licenza ovvero del titolo comunque denominato abilitativo allo svolgimento delle attività di soccorso tecnico specialistico, ai sensi degli [articoli 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97](#) e 20, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito il legge 11 settembre 2020, n.120.

2. Ferma restando l'attribuzione delle misure delle indennità di cui all'articolo 2 per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, la disciplina del sistema delle indennità spettanti al personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti che espleta funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco entra in vigore il 1 gennaio 2023 e l'attribuzione delle relative nuove misure decorrono dalla medesima data.

Art. 2
Indennità specialistiche

CONSOB

1. Ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espletà funzioni specialistiche, appartenente ai ruoli delle specialità aeronaviganti e ai ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori, titolare di specifico brevetto e/o abilitazione in corso di validità e assegnato presso strutture o sedi centrali e territoriali con competenze specialistiche, sono riconosciute indennità mensili per lo svolgimento delle particolari suddette funzioni di volo, navigazione e immersione necessarie ad assicurare la presenza in servizio, la gestione e l'operatività del settore di appartenenza, secondo le esigenze dell'Amministrazione.
2. Le misure mensili di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto sono corrisposte per dodici mensilità quali emolumenti accessori secondo le vigenti procedure di erogazione.
3. Sono disapplicate, limitatamente al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le previsioni contrattuali e negoziali che istituiscono e regolano analoghi compensi per il suddetto personale e, in particolare, l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, l'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, l'articolo 59, commi 1, 2 e 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto aziende del 5 aprile 1996, l'articolo 45, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato del 24 maggio 2000, l'articolo 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto delle amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo del 26 maggio 2004.
4. Resta confermato quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall'articolo 38, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 3

Indennità delle specialità aeronaviganti

(aeronavigazione, volo, elisoccorso, operativa di soccorso pubblico aereo, istruzione)

1. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espletà funzioni specialistiche, appartenente al ruolo dei piloti di aeromobile che, in base alla disciplina vigente fino al 31 dicembre 2022, abbia maturato il diritto alla corresponsione della specifica previgente indennità per l'espletamento delle attività di soccorso tecnico specialistico, per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, l'indennità medesima è attribuita nei valori mensili di cui alla seguente tabella, con conguaglio degli importi già percepiti:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2019 (euro)	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2020 (euro)	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2021 (euro)	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2022 (euro)
Ruolo dei piloti di aeromobile				
pilota di aeromobile vigile del fuoco	682,15	682,15	682,15	716,40
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto	698,21	698,21	739,85	777,00
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	703,55	703,55	745,52	782,95
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	703,55	703,55	745,52	782,95
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	703,55	703,55	745,52	782,95
pilota di aeromobile capo squadra	742,24	742,24	786,35	826,00
pilota di aeromobile capo squadra esperto	788,01	788,01	834,84	876,94
pilota di aeromobile capo reparto	788,01	788,01	834,84	876,94
pilota di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale	788,01	788,01	834,84	876,94
pilota di aeromobile ispettore	793,91	793,91	841,09	883,50
pilota di aeromobile ispettore esperto	803,34	803,34	851,08	894,00
pilota di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale	834,60	834,60	884,19	928,78
pilota di aeromobile ispettore coordinatore	834,60	834,60	884,19	928,78
pilota di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	834,60	834,60	884,19	928,78


2. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espletà funzioni specialistiche, appartenente al ruolo degli specialisti di aeromobile che, in base alla disciplina vigente fino al 31 dicembre 2022, abbia maturato il diritto alla corresponsione della specifica previgente indennità per l'espletamento delle attività di soccorso tecnico specialistico, per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, l'indennità medesima è attribuita nei valori mensili di cui alla seguente tabella, con conguaglio degli importi già percepiti:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2019 (euro)	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2020 (euro)	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2021 (euro)	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2022 (euro)
Ruolo degli specialisti di aeromobile				
specialista di aeromobile vigile del fuoco	586,03	586,03	586,03	615,45
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto	596,36	596,36	631,93	663,66
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	597,36	597,36	632,99	664,77
specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	597,36	597,36	632,99	664,77
specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	597,36	597,36	632,99	664,77
specialista di aeromobile capo squadra	635,75	635,75	673,54	707,50
specialista di aeromobile capo squadra esperto	662,71	662,71	702,10	737,50
specialista di aeromobile capo reparto	662,71	662,71	702,10	737,50
specialista di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale	662,71	662,71	702,10	737,50
specialista di aeromobile ispettore	678,44	678,44	718,76	755,00
specialista di aeromobile ispettore esperto	690,12	690,12	731,13	768,00
specialista di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale	700,01	700,01	741,61	779,01
specialista di aeromobile ispettore coordinatore	700,01	700,01	741,61	779,01
specialista di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	700,01	700,01	741,61	779,01

3. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente al ruolo degli elisoccorritori che, secondo le disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2022 per l'attribuzione delle indennità specialistiche al personale aeronavante, abbia maturato il diritto alla specifica indennità per l'espletamento delle attività di soccorso tecnico specialistico per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, l'indennità medesima è attribuita nei valori mensili di cui alla seguente tabella:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2019 (euro)	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2020 (euro)	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2021 (euro)	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2022 (euro)
Ruolo degli elisoccorritori				
elisoccorritore vigile del fuoco	120,58	120,58	393,17	540,00
elisoccorritore vigile del fuoco esperto	130,63	130,63	425,93	585,00
elisoccorritore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	131,30	131,30	428,12	588,00
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore	131,30	131,30	428,12	588,00
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	131,30	131,30	428,12	588,00
elisoccorritore capo squadra	139,84	139,84	455,72	626,00
elisoccorritore capo squadra esperto	146,55	146,55	477,56	656,00
elisoccorritore capo reparto	146,55	146,55	477,56	656,00
elisoccorritore capo reparto esperto con scatto convenzionale	146,55	146,55	477,56	656,00
elisoccorritore ispettore	149,61	149,61	487,96	670,00
elisoccorritore ispettore esperto	154,07	154,07	502,52	690,00
elisoccorritore ispettore esperto con scatto convenzionale	155,90	155,90	508,49	698,20
elisoccorritore ispettore coordinatore	155,90	155,90	508,49	698,20
elisoccorritore ispettore coordinatore con scatto convenzionale	155,90	155,90	508,49	698,20

4. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente al ruolo dei piloti di aeromobile, che abbia svolto l'attività minima di volo nel semestre prevista nei manuali di specialità, è attribuita a decorrere dal 1 gennaio 2023 una indennità di aeronavigazione nei valori mensili di cui alla seguente tabella:




Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità di aeronavigazione Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)
Ruolo dei piloti di aeromobile	
pilota di aeromobile vigile del fuoco	666,40
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto	666,40
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	666,40
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	666,40
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	666,40
pilota di aeromobile capo squadra	666,40
pilota di aeromobile capo squadra esperto	666,40
pilota di aeromobile capo reparto	666,40
pilota di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale	666,40
pilota di aeromobile ispettore	666,40
pilota di aeromobile ispettore esperto	666,40
pilota di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale	666,40
pilota di aeromobile ispettore coordinatore	666,40
pilota di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	666,40

5. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente al ruolo degli specialisti di aeromobile, che abbia svolto l'attività minima di volo nel semestre prevista nei manuali di specialità, è attribuita a decorrere dal 1 gennaio 2023 una indennità di volo nei valori mensili di cui alla seguente tabella:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità di volo Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)
Ruolo degli specialisti di aeromobile	
specialista di aeromobile vigile del fuoco	565,45
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto	565,45
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	565,45
specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	565,45
specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	565,45
specialista di aeromobile capo squadra	565,45
specialista di aeromobile capo squadra esperto	565,45
specialista di aeromobile capo reparto	565,45
specialista di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale	565,45
specialista di aeromobile ispettore	565,45
specialista di aeromobile ispettore esperto	565,45
specialista di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale	565,45
specialista di aeromobile ispettore coordinatore	565,45
specialista di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	565,45

6. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente al ruolo degli elisoccorritori, che abbia svolto l'attività minima di volo nel semestre prevista nei manuali di specialità, è attribuita a decorrere dal 1 gennaio 2023 una indennità di elisoccorso nei valori mensili di cui alla seguente tabella:




Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità di elisoccorso Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)
Ruolo degli elisoccorritori	
elisoccorritore vigile del fuoco	490,00
elisoccorritore vigile del fuoco esperto	490,00
elisoccorritore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	490,00
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore	490,00
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	490,00
elisoccorritore capo squadra	490,00
elisoccorritore capo squadra esperto	490,00
elisoccorritore capo reparto	490,00
elisoccorritore capo reparto esperto con scatto convenzionale	490,00
elisoccorritore ispettore	490,00
elisoccorritore ispettore esperto	490,00
elisoccorritore ispettore esperto con scatto convenzionale	490,00
elisoccorritore ispettore coordinatore	490,00
elisoccorritore ispettore coordinatore con scatto convenzionale	490,00


7. Qualora, a conclusione del semestre, risulti lo svolgimento dell'attività di volo in misura inferiore a quella prevista ai commi 4, 5 e 6, le indennità ivi previste sono recuperate a decorrere dal semestre successivo anche mediante compensazione con il medesimo o con altro emolumento accessorio di natura eventuale.

8. In favore del personale di cui ai commi 4, 5 e 6, che abbia assicurato la presenza in servizio di almeno 4 turni di 12 ore nel mese (o equivalente presenza in servizio in caso di orario di lavoro differenziato), salvo quanto previsto al comma 11, e che abbia svolto nell'anno l'attività minima di volo prevista nei manuali di specialità ai fini del mantenimento dell'idoneità all'impiego operativo, è attribuita a decorrere dal 1 gennaio 2023 una indennità mensile operativa di soccorso pubblico aereo nei valori di cui alle seguenti tabelle:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità operativa di soccorso pubblico aereo Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)
Ruolo dei piloti di aeromobile	
pilota di aeromobile vigile del fuoco	50,00
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto	110,60
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	116,55
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	116,55
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	116,55
pilota di aeromobile capo squadra	159,60
pilota di aeromobile capo squadra esperto	210,54
pilota di aeromobile capo reparto	210,54
pilota di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale	210,54
pilota di aeromobile ispettore	217,10
pilota di aeromobile ispettore esperto	227,60
pilota di aeromobile ispettore esperto con-scatto convenzionale	262,38
pilota di aeromobile ispettore coordinatore	262,38
pilota di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	262,38




Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità operativa di soccorso pubblico aereo Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)
Ruolo degli specialisti di aeromobile	
specialista di aeromobile vigile del fuoco	50,00
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto	98,21
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	99,32
specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	99,32
specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	99,32
specialista di aeromobile capo squadra	142,05
specialista di aeromobile capo squadra esperto	172,05
specialista di aeromobile capo reparto	172,05
specialista di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale	172,05
specialista di aeromobile ispettore	189,55
specialista di aeromobile ispettore esperto	202,55
specialista di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale	213,56
specialista di aeromobile ispettore coordinatore	213,56
specialista di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	213,56



Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità operativa di soccorso pubblico aereo Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)
Ruolo degli elisoccorritori	
elisoccorritore vigile del fuoco	50,00
elisoccorritore vigile del fuoco esperto	95,00
elisoccorritore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	98,00
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore	98,00
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	98,00
elisoccorritore capo squadra	136,00
elisoccorritore capo squadra esperto	166,00
elisoccorritore capo reparto	166,00
elisoccorritore capo reparto esperto con scatto convenzionale	166,00
elisoccorritore ispettore	180,00
elisoccorritore ispettore esperto	200,00
elisoccorritore ispettore esperto con scatto convenzionale	208,20
elisoccorritore ispettore coordinatore	208,20
elisoccorritore ispettore coordinatore con scatto convenzionale	208,20

9. In favore del personale di cui al comma 4, in possesso dell'abilitazione di Istruttore di volo, che abbia assicurato la presenza in servizio di almeno 4 turni di 12 ore nel mese (o equivalente presenza in servizio in caso di orario di lavoro differenziato), salvo quanto previsto al comma 11 e che abbia svolto l'attività istruzionale minima di dodici ore di volo per semestre solare, è attribuita, a decorrere dal 1 gennaio 2023, ferma restando la non cumulabilità con altri compensi previsti per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alle specialità, una indennità istruzionale nei valori mensili di cui alla seguente tabella:



Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità istruzionale Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)
Ruolo dei piloti di aeromobile	
pilota di aeromobile vigile del fuoco	65,64
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto	145,20
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	153,01
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	153,01
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	153,01
pilota di aeromobile capo squadra	209,53
pilota di aeromobile capo squadra esperto	276,41
pilota di aeromobile capo reparto	276,41
pilota di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale	276,41
pilota di aeromobile ispettore	285,02
pilota di aeromobile ispettore esperto	298,81
pilota di aeromobile ispettore esperto con-scatto convenzionale	344,47
pilota di aeromobile ispettore coordinatore	344,47
pilota di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	344,47

10. La disponibilità all'impiego operativo professionalizzato, necessario ad assicurare la gestione e l'operatività del settore di appartenenza, è considerata equivalente all'effettivo svolgimento delle funzioni specialistiche. Qualora non sia raggiunta l'attività minima di volo di cui ai commi 4, 5, 6, 8 e 9 per motivi non imputabili al dipendente, le indennità ivi previste sono attribuite previa dichiarazione del dirigente responsabile della sede di servizio.

11. Le indennità di cui ai commi 8 e 9 non sono attribuite laddove, per frazioni di mese pari o superiori a quindici giorni (o equivalente numero di turni), ricorrono le seguenti fattispecie:
 a) fruizione di congedi straordinari e aspettative ai sensi della normativa vigente;

- b) assenza dal servizio per infermità e inidoneità all'esercizio delle funzioni specialistiche, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1 del presente decreto;
- c) sospensione del brevetto e/o dei titoli abilitativi all'esercizio dell'attività specialistica;
- d) fruizione di permessi e distacchi sindacali.

Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano:

- a) in caso di assenze per congedo ordinario;
- b) nei casi di attività di volo svolta per soccorso pubblico aereo nei giorni di presenza.

12. I successivi accordi integrativi nazionali per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, definiscono l'attribuzione di specifici compensi per il personale di cui ai commi 4, 5 e 6 per lo svolgimento di incarichi di particolare responsabilità connessi all'attività specialistica, con particolare riferimento alle funzioni di gestione operativa e tecnica del settore di appartenenza, ai collaudi, all'attività istruzionale, nonché per i casi in cui il capo equipaggio possieda qualifica inferiore al copilota e quest'ultimo non sia in possesso di analoga abilitazione aeronautica.

13. Le indennità di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, sostituiscono, a decorrere dal 1 gennaio 2023, le specifiche indennità spettanti per l'espletamento delle attività di soccorso tecnico-specialistico previste dal previgente quadro normativo.

Art. 4

*Indennità delle specialità nautiche e subacquee
(navigazione, immersione, operativa di soccorso pubblico nautico e subacqueo)*

1. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente ai ruoli dei nautici di coperta e dei nautici di macchina, che, in base alla disciplina vigente fino al 31 dicembre 2022, abbia maturato il diritto alla corresponsione della specifica previgente indennità per l'espletamento delle attività di soccorso tecnico specialistico, per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, l'indennità medesima è attribuita nei valori mensili di cui alla seguente tabella, con conguaglio degli importi già percepiti:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2019 (euro)	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2020 (euro)	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2021 (euro)	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2022 (euro)
Ruolo dei nautici di coperta				
nautico di coperta vigile del fuoco	141,42	141,42	185,05	227,00
nautico di coperta vigile del fuoco esperto	142,66	142,66	186,68	229,00
nautico di coperta vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	144,11	144,11	188,57	231,32
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore	144,11	144,11	188,57	231,32
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	144,11	144,11	188,57	231,32
nautico di coperta capo squadra	167,90	167,90	219,28	269,00
nautico di coperta capo squadra esperto	175,21	175,21	228,82	280,70
nautico di coperta capo reparto	175,21	175,21	228,82	280,70
nautico di coperta capo reparto esperto con scatto convenzionale	175,21	175,21	228,82	280,70
nautico di coperta ispettore	179,08	179,08	233,90	287,00
nautico di coperta ispettore esperto	186,26	186,26	243,27	298,50
nautico di coperta ispettore esperto con scatto convenzionale	188,13	188,13	245,72	301,50
nautico di coperta ispettore coordinatore	188,13	188,13	245,72	301,50
nautico di coperta ispettore coordinatore con scatto convenzionale	188,13	188,13	245,72	301,50

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2019 (euro)	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2020 (euro)	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2021 (euro)	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2022 (euro)
Ruolo dei nautici di macchina				
nautico di macchina vigile del fuoco	141,42	141,42	185,05	227,00
nautico di macchina vigile del fuoco esperto	142,66	142,66	186,68	229,00
nautico di macchina vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	144,11	144,11	188,57	231,32
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore	144,11	144,11	188,57	231,32
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	144,11	144,11	188,57	231,32
nautico di macchina capo squadra	167,90	167,90	219,28	269,00
nautico di macchina capo squadra esperto	175,21	175,21	228,82	280,70
nautico di macchina capo reparto	175,21	175,21	228,82	280,70
nautico di macchina capo reparto esperto con scatto convenzionale	175,21	175,21	228,82	280,70
nautico di macchina ispettore	179,08	179,08	233,90	287,00
nautico di macchina ispettore esperto	186,26	186,26	243,27	298,50
nautico di macchina ispettore esperto con scatto convenzionale	188,13	188,13	245,72	301,50
nautico di macchina ispettore coordinatore	188,13	188,13	245,72	301,50
nautico di macchina ispettore coordinatore con scatto convenzionale	188,13	188,13	245,72	301,50

2. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente al ruolo dei sommozzatori che, in base alla disciplina vigente fino al 31 dicembre 2022, abbia maturato il diritto alla corresponsione della specifica previgente indennità per l'espletamento delle attività di soccorso tecnico specialistico, per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, l'indennità medesima è attribuita nei valori mensili di cui alla seguente tabella, con conguaglio degli importi già percepiti:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2019 (euro)	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2020 (euro)	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2021 (euro)	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2022 (euro)
Ruolo dei sommozzatori				
sommozzatore vigile del fuoco	329,15	329,15	329,15	369,84
sommozzatore vigile del fuoco esperto	337,28	337,28	387,23	435,10
sommozzatore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	338,49	338,49	388,62	436,66
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore	338,49	338,49	388,62	436,66
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	338,49	338,49	388,62	436,66
sommozzatore capo squadra	390,93	390,93	430,72	498,00
sommozzatore capo squadra esperto	415,96	415,96	458,30	529,89
sommozzatore capo reparto	415,96	415,96	458,30	529,89
sommozzatore capo reparto esperto con scatto convenzionale	415,96	415,96	458,30	529,89
sommozzatore ispettore	432,53	432,53	476,55	551,00
sommozzatore ispettore esperto	441,17	441,17	486,07	562,00
sommozzatore ispettore esperto con scatto convenzionale	446,79	446,79	492,26	569,16
sommozzatore ispettore coordinatore	446,79	446,79	492,26	569,16
sommozzatore ispettore coordinatore con scatto convenzionale	446,79	446,79	492,26	569,16

3. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espletà funzioni specialistiche, appartenente ai ruoli dei nautici di coperta e dei nautici di macchina che abbia svolto nel semestre l'attività minima prevista dal decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di cui all'articolo 46, comma 2, del decreto del presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, è attribuita a decorrere dal 1 gennaio 2023 una indennità di navigazione nei valori mensili di cui alla seguente tabella:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espletà funzioni specialistiche	Indennità di navigazione Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)
Ruolo dei nautici di coperta	
nautico di coperta vigile del fuoco	116,55
nautico di coperta vigile del fuoco esperto	116,55
nautico di coperta vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	116,55
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore	116,55
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	116,55
nautico di coperta capo squadra	116,55
nautico di coperta capo squadra esperto	116,55
nautico di coperta capo reparto	116,55
nautico di coperta capo reparto esperto con scatto convenzionale	116,55
nautico di coperta ispettore	116,55
nautico di coperta ispettore esperto	116,55
nautico di coperta ispettore esperto con scatto convenzionale	116,55
nautico di coperta ispettore coordinatore	116,55
nautico di coperta ispettore coordinatore con scatto convenzionale	116,55


CONAPO

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità di navigazione Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)

Ruolo dei nautici di macchina

nautico di macchina vigile del fuoco	116,55
nautico di macchina vigile del fuoco esperto	116,55
nautico di macchina vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	116,55
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore	116,55
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	116,55
nautico di macchina capo squadra	116,55
nautico di macchina capo squadra esperto	116,55
nautico di macchina capo reparto	116,55
nautico di macchina capo reparto esperto con scatto convenzionale	116,55
nautico di macchina ispettore	116,55
nautico di macchina ispettore esperto	116,55
nautico di macchina ispettore esperto con scatto convenzionale	116,55
nautico di macchina ispettore coordinatore	116,55
nautico di macchina ispettore coordinatore con scatto convenzionale	116,55

4. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente al ruolo dei sommozzatori, che abbia svolto l'attività minima di immersione prevista nei manuali di specialità, è attribuita a decorrere dal 1 gennaio 2023 una indennità di immersione nei valori mensili di cui alla seguente tabella:



Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità di immersione Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)
Ruolo dei sommozzatori	
sommozzatore vigile del fuoco	319,84
sommozzatore vigile del fuoco esperto	319,84
sommozzatore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	319,84
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore	319,84
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	319,84
sommozzatore capo squadra	319,84
sommozzatore capo squadra esperto	319,84
sommozzatore capo reparto	319,84
sommozzatore capo reparto esperto con scatto convenzionale	319,84
sommozzatore ispettore	319,84
sommozzatore ispettore esperto	319,84
sommozzatore ispettore esperto con scatto convenzionale	319,84
sommozzatore ispettore coordinatore	319,84
sommozzatore ispettore coordinatore con scatto convenzionale	319,84

5. Qualora, a conclusione del semestre, risulti lo svolgimento di un numero effettivo di ore di navigazione o immersione inferiore all'attività minima di cui ai commi 3 e 4, le indennità ivi previste sono recuperate a decorrere dal semestre successivo anche mediante compensazione con il medesimo o con altro emolumento accessorio di natura eventuale.

6. In favore del personale di cui ai commi 3 e 4 che abbia assicurato la presenza in servizio di almeno 4 turni di 12 ore nel mese (o equivalente presenza in servizio in caso di orario di lavoro differenziato), salvo quanto previsto al comma 8 e che abbia svolto nel semestre l'ulteriore attività di navigazione o di immersione qualora prevista, rispettivamente, nella normativa di settore o nei manuali di specialità ai fini del mantenimento dell'idoneità all'impiego operativo, è attribuita a decorrere dal 1 gennaio 2023 una indennità mensile operativa di soccorso pubblico nautico e subacqueo nei valori di cui alle seguenti tabelle:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità operativa di soccorso pubblico nautico Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)
---	---

Ruolo dei nautici di coperta

nautico di coperta vigile del fuoco	110,45
nautico di coperta vigile del fuoco esperto	112,45
nautico di coperta vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	114,77
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore	114,77
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	114,77
nautico di coperta capo squadra	152,45
nautico di coperta capo squadra esperto	164,15
nautico di coperta capo reparto	164,15
nautico di coperta capo reparto esperto con scatto convenzionale	164,15
nautico di coperta ispettore	170,45
nautico di coperta ispettore esperto	181,95
nautico di coperta ispettore esperto con scatto convenzionale	184,95
nautico di coperta ispettore coordinatore	184,95
nautico di coperta ispettore coordinatore con scatto convenzionale	184,95

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità operativa di soccorso pubblico nautico Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)
---	---

Ruolo dei nautici di macchina

nautico di macchina vigile del fuoco	110,45
nautico di macchina vigile del fuoco esperto	112,45
nautico di macchina vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	114,77
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore	114,77
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	114,77
nautico di macchina capo squadra	152,45
nautico di macchina capo squadra esperto	164,15
nautico di macchina capo reparto	164,15
nautico di macchina capo reparto esperto con scatto convenzionale	164,15
nautico di macchina ispettore	170,45
nautico di macchina ispettore esperto	181,95
nautico di macchina ispettore esperto con scatto convenzionale	184,95
nautico di macchina ispettore coordinatore	184,95
nautico di macchina ispettore coordinatore con scatto convenzionale	184,95

CONAPO



Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità operativa di soccorso pubblico subacqueo Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)
Ruolo dei sommozzatori	
sommozzatore vigile del fuoco	50,00
sommozzatore vigile del fuoco esperto	115,26
sommozzatore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	116,82
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore	116,82
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	116,82
sommozzatore capo squadra	178,16
sommozzatore capo squadra esperto	210,05
sommozzatore capo reparto	210,05
sommozzatore capo reparto esperto con scatto convenzionale	210,05
sommozzatore ispettore	231,16
sommozzatore ispettore esperto	242,16
sommozzatore ispettore esperto con scatto convenzionale	249,32
sommozzatore ispettore coordinatore	249,32
sommozzatore ispettore coordinatore con scatto convenzionale	249,32

7. La disponibilità all'impiego operativo professionalizzato, necessario ad assicurare la gestione e l'operatività del settore di appartenenza, è considerata equivalente all'effettivo svolgimento delle funzioni specialistiche. Qualora non sia raggiunta l'attività minima di navigazione o di immersione di cui ai commi 3, 4 e 6 per motivi non imputabili al dipendente, le indennità ivi previste sono attribuite previa dichiarazione del dirigente responsabile della sede di servizio.

8. Le indennità di cui al comma 6 non sono attribuite laddove, per frazioni di mese pari o superiori a quindici di giorni (o equivalente numero di turni), ricorrono le seguenti fattispecie:

- fruizione di congedi straordinari e aspettative ai sensi della normativa vigente;
- assenza dal servizio per infermità e inidoneità all'esercizio delle funzioni specialistiche, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1 del presente decreto;
- sospensione del brevetto e/o dei titoli abilitativi all'esercizio dell'attività specialistica;
- fruizione di permessi e distacchi sindacali.

Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano:

- a) in caso di assenze per congedo ordinario;
- b) nei casi di attività di navigazione o di immersione svolta per soccorso pubblico nei giorni di presenza.

9. I successivi accordi integrativi nazionali per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, definiscono l'attribuzione di specifici compensi per il personale di cui ai commi 3 e 4 per lo svolgimento di incarichi di particolare responsabilità connessi all'attività specialistica, con particolare riferimento alle funzioni di gestione operativa e tecnica del settore di appartenenza, ai collaudi, all'attività istruzionale, nonché per la funzione di direttore di macchina e di comandante dell'unità navale.

10. Le indennità di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, sostituiscono, a decorrere dal 1 gennaio 2023, le specifiche indennità spettanti per l'espletamento delle attività di soccorso tecnico-specialistico previste dal previgente quadro normativo.

Art. 5

Destinazione delle economie e dei risparmi di gestione

1. Per le finalità di cui agli articoli 3, comma 12 e 4, comma 9 del presente decreto, a decorrere dal 2023 le economie e i risparmi di gestione che annualmente si determinano a seguito dell'ordinaria corresponsione al personale specialista delle indennità di cui al presente decreto restano destinate all'incentivazione del medesimo personale, con ricorso ad accordi integrativi nazionali per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 6

Salvaguardia delle indennità specialistiche

1. Ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 5, lettera b, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, per i casi di indisponibilità dal servizio per infermità temporanea, verificatasi a decorrere dal 1 gennaio 2023 e riconosciuta dipendente da causa di servizio, al personale di cui all'articolo 2 del presente decreto è attribuita un'indennità il cui valore economico è pari a un ventesimo della misura dell'indennità specialistica precedentemente goduta, moltiplicato per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione delle relative indennità e fino a un massimo di venti anni.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è corrisposto mensilmente quale emolumento accessorio secondo le vigenti procedure di erogazione.

3. Ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 5, lettera b, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, nei casi di indisponibilità dal servizio per infermità permanente, verificatasi a decorrere dal 1 gennaio 2023 e riconosciuta dipendente da causa di servizio, nonché nei casi di decadenza del brevetto o della licenza ovvero del titolo comunque denominato abilitativo allo svolgimento delle attività di soccorso tecnico specialistico, verificatasi dalla suddetta data, da cui consegua la restituzione ai ruoli ordinari del personale tecnico-operativo ovvero il transito nei ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale di cui all'articolo 2 del presente decreto è attribuita un'indennità il cui valore economico è pari a un ventesimo della misura dell'indennità specialistica precedentemente goduta, moltiplicato per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione delle relative indennità e fino a un massimo di venti anni.

4. Il beneficio di cui al comma 3 è corrisposto quale emolumento fondamentale, rapportato a tredici mensilità, a titolo di assegno personale non riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.
5. Nel corso del procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, i benefici di cui al comma 1 possono essere anticipati al personale laddove risulti presumibile, sulla base del parere formulato dal dirigente responsabile della competente sede di servizio, che l'indisponibilità sia conseguenza di fatti e atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali, salva rivalsa in caso di accertamento negativo. Il beneficio è sempre anticipato nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.
6. Ai fini della quantificazione dei benefici di cui ai commi 1 e 3, le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si considerano mesi interi, da calcolarsi in dodicesimi di anno.
7. Nei casi di cui al comma 1, laddove l'indisponibilità temporanea dal servizio derivi da infermità precedentemente riconosciuta dipendente da causa di servizio, le indennità di cui all'articolo 2 sono mantenute per i primi dodici mesi, ferma restando l'eventuale successiva attribuzione del beneficio di cui al medesimo comma 1.
- 8 Al personale di cui all'articolo 2 del presente decreto che si trovi alla data del 1 gennaio 2023 in condizione di indisponibilità dal servizio per infermità permanente e per il quale non risultino ancora avviati i procedimenti di cui all'articolo 2 e all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, compete il beneficio di cui al comma 7, ferma restando la successiva attribuzione del beneficio di cui al comma 3, a condizione che in base alla disciplina vigente fino alla suddetta data risulti beneficiario nel corso dell'anno 2022 di indennità specialistica per lo svolgimento di compiti necessari ad assicurare la gestione e l'operatività del settore di appartenenza, secondo le esigenze dell'Amministrazione.

Art. 7

Disposizioni finanziarie

....